

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ - D. M. 03.06.2021 - Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga) - Individuazione di un'area delimitata e adozione di misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo nel territorio della regione Marche – Anno 2024**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 16.01.1995 che istituisce il Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante;

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

VISTO il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

DECRETA

- di dichiarare area delimitata per la presenza di *Toumeyella parvicornis* (Cockerell), ai fini dell'eradicazione, la superficie ricadente nei comuni di Acquaviva Picena, Campofilone, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Montefiore dell'Aso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, individuata in allegato 1, parte integrante del presente atto;
- di stabilire che l'area delimitata è costituita da una o più aree infestate (ciascuna denominata zona focolaio), costituita dalle piante su cui è stata accertata ufficialmente la presenza di *T. parvicornis* e da una porzione di territorio di raggio non inferiore a m 100 da ciascuna pianta infestata, nonché da un'area circostante ogni zona focolaio (denominata zona cuscinetto), avente un raggio minimo di 5 km oltre i confini dell'area infestata;
- di adottare le misure fitosanitarie di eradicazione, di cui al Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, di seguito elencate, da applicare alle piante ospiti (piante, ad eccezione delle sementi, dei frutti e delle piante in coltura tissutale, appartenenti alle specie *Pinus australis*, *P. banksiana*, *P. caribaea* var. *bahamensis*, *P. contorta*, *P. echinata*, *P. elliotii*, *P. glabra*, *P. mugo*, *P. nigra*, *P. palustris*, *P. pinaster*, *P. pinea*, *P. sylvestris*, *P. taeda* e *P. virginiana*), presenti o introdotte all'interno dell'area delimitata:



- a. rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili. La distruzione è parte integrante dell'esecuzione della misura fitosanitaria e come tale è realizzata mediante combustione in loco nel rispetto dell'art. 182, comma 6 -bis del decreto legislativo n. 152/2006 nei casi ivi indicati, ovvero, applicandosi l'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006, mediante trasporto verso siti individuati dal Servizio fitosanitario regionale ai fini della distruzione o altro adeguato trattamento, a condizione che sia garantita la non diffusione del parassita specificato;
 - b. trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita;
 - c. operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti secondo quanto indicato nell'allegato II «Misure fitosanitarie di contrasto del parassita specificato» del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021;
 - d. divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature di cui ai punti a) e c) infestato dal parassita specificato, dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». La movimentazione è consentita, previo controllo del Servizio fitosanitario regionale o sotto la sua supervisione, solo nei casi in cui il materiale sia stato sottoposto a trattamenti appropriati per eliminare il parassita specificato o le condizioni di trasporto garantiscano la non diffusione del parassita fino ai siti autorizzati alla distruzione o ad altro adeguato trattamento;
 - e. monitoraggio della presenza del parassita specificato nell'area delimitata attraverso indagini periodiche dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, consistenti in ispezioni visive e, se necessario, prelievi di campioni e analisi, conformemente all'allegato I del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021. In tale monitoraggio è prestata particolare attenzione alle piante ospiti morte o in cattive condizioni di salute. Le indagini comprendono anche il prelievo di campioni su piante ospiti in apparenza sane. L'effettuazione delle indagini è stabilita sulla base del rischio fitosanitario connesso al territorio ed è più intensa nella «zona cuscinetto»;
 - f. divieto di movimentazione di piante ospiti dall'area delimitata verso l'esterno o dalla «zona infestata» verso la «zona di cuscinetto». E' consentita, in deroga al suddetto divieto, la movimentazione delle piante ospiti solo previo controllo ufficiale del Servizio fitosanitario regionale e dopo idoneo trattamento con prodotti insetticidi autorizzati;
 - g. obbligo di comunicazione al servizio fitosanitario regionale della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo;
- di applicare le misure fitosanitarie di cui ai punti a, b, c, d, a piante diverse dalle piante ospiti qualora riscontrate infestate dall'organismo nocivo;
 - di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it e di darne ampia informazione e comunicazione agli operatori professionali ed alla cittadinanza interessata.

Qualora il Servizio fitosanitario regionale ritenga che l'abbattimento di determinate piante ospiti abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, può essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del parassita specificato e l'abbattimento è attuato solo per le piante ospiti la cui vitalità sia irrimediabilmente compromessa.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 e dell'articolo 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal presente decreto avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, del fondo su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici.



Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021.

Si attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori
e Qualità delle produzioni”
(Dott.ssa Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. R. n. 11 del 12.05.2022;
- L.R. 16.01.1995 n. 11 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- D. Lgs. n. 19/2021;
- D.M. 3 giugno 2021;
- D. D. ASSAM n. 472 del 20.06.2012;
- D. D. ASSAM n. 672 del 19.09.2012;
- D. D. ASSAM n. 263 del 18.11.2020.

Motivazione

Con L. R. n. 11 del 12.05.2022 l'ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca". L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di "gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95".

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" (di seguito Settore FALQ) istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

La protezione delle piante in termini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché la gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante, rientra tra le competenze fondamentali del SFR elencate nel D. Lgs. n. 19/2021; in particolare il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo soggetto a misure fitosanitarie di emergenza nazionali, l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate e la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie.

Toumeyella parvicornis (Cockerell) è un organismo nocivo soggetto a misure fitosanitarie di emergenza ai sensi del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, incluso da alcuni anni nel piano nazionale di sorveglianza fitosanitaria.

L'attività di indagine svolta dal Servizio Fitosanitario Regionale per l'attuazione del suddetto piano nel corso del 2024, anche a seguito di segnalazioni di privati cittadini, ha consentito di accertare la presenza di piante del genere *Pinus* a dimora nel territorio della regione Marche nei comuni di Grottammare e Massignano presumibilmente infestate da *T. parvicornis*. Il Servizio Fitosanitario Regionale ha proceduto al prelievo di campioni che sono stati inviati al laboratorio del Servizio Fitosanitario medesimo e successivamente per conferma diagnostica al laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia in quanto laboratorio designato che opera ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 625/2017. A seguito della prima diagnosi e della successiva conferma con il presente atto il Servizio Fitosanitario Regionale provvede, ai sensi del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, ad individuare una zona delimitata che include le zone focolaio e le zone cuscinetto, nonché ad applicare le misure fitosanitarie finalizzate all'eradicazione dell'organismo nocivo. In particolare per l'individuazione dell'ampiezza zone focolaio il Servizio Fitosanitario Regionale ritiene utile applicare, in relazione alla biologia dell'organismo nocivo, la distanza di m 100 di raggio a partire dalle piante ufficialmente individuate come infestate previo campionamento ed analisi. La medesima determinazione è riscontrabile in atti del Servizio Fitosanitario Regionale di altre Regioni (es. Toscana). Per la zona cuscinetto si applica il raggio di km 5 dal limite del focolaio come previsto dal Decreto Ministeriale 03 giugno 2021. In caso di confluenza di più zone cuscinetto l'area delimitata potrà, se del caso, eccedere il raggio di km 5 e m 100 in funzione di una uniformità del perimetro dell'area delimitata risultante. Per quanto attiene l'adozione di misure fitosanitarie le stesse risultano coerenti con quelle elencate agli articoli 4, 6 e 8 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021 nonché all'allegato II della medesima norma ed



alle recenti indicazioni dello specifico gruppo di lavoro del Servizio Fitosanitario Nazionale. Le misure si applicano alle piante ospiti di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021 e, limitatamente alle misure di distruzione, trattamento, operazioni selvicolturali, movimentazione del materiale vegetale infestato risultante da abbattimenti e potature, ad altre piante che dovessero risultare infestate dall'organismo nocivo. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 03 giugno 2021, qualora il Servizio Fitosanitario Regionale ritenga che l'abbattimento di determinate piante ospiti abbia un impatto sociale o ambientale inaccettabile, può essere applicata a tali piante una misura fitosanitaria alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del parassita specificato e l'abbattimento è attuato solo per le piante ospiti la cui vitalità sia irrimediabilmente compromessa.

Esito dell'istruttoria

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto relativo all'individuazione di un'area delimitata nonché all'adozione di misure fitosanitarie per l'eradicazione di *T. parvicornis* nel territorio della regione Marche, per l'anno 2024.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Allegato N. 1 - Area delimitata ai fini dell'eradicazione per la presenza di *T. parvicornis*”

